

SEZIONE 1 - ORGANI DELL'ISTITUTO

SEZIONE 1 - ORGANI DELL'ISTITUTO	1
1.1 ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO	3
Art.1 - Compiti e funzioni del dirigente	3
Art. 2 - Valorizzazione del personale	3
Art. 3 - Ricevimento	3
1.2 ORGANI COLLEGIALI	4
Art. 1 - Convocazione degli organi collegiali	4
1.3 CONSIGLIO D'ISTITUTO	5
Art. 1 - Consiglio	5
Art. 2 - Convocazione del consiglio	5
Art. 3 - Modalità di convocazione del consiglio	5
Art. 4 - Formazione dell'ordine del giorno	5
Art. 5 – Predisposizione del programma annuale o del conto consuntivo	5
Art. 6 - Argomenti urgenti e variazioni dell'O.d.g.	5
Art. 7 - Sede delle riunioni	5
Art. 8 - Processo verbale e pubblicazione degli atti	5
Art. 9 – Facoltà di parlare	6
Art. 10 - Consultazione degli organismi della scuola	6
Art. 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni	6
Art. 12 - Diritti dei membri del consiglio	6
Art. 13 - Elezione del presidente	6
Art. 14 - Attribuzione del presidente	6
Art. 15 - Funzioni del segretario	6
Art. 16 - Attribuzioni della giunta	6
Art. 17 - Convocazione della giunta	6
Art. 18 - Commissioni di lavoro	6
Art. 19 - Tavoli interistituzionali	7
Art. 20 - Decadenza	7
1.4 ORGANO DI GARANZIA	8
Art. 1 - Finalità e compiti	8
Art. 2 - Composizione e modalità di individuazione delle componenti	8
Art. 3 - Modalità e criteri di funzionamento	8
Art. 4 - I ricorsi per le sanzioni disciplinari	9
1.5 IL COLLEGIO DEI DOCENTI	10
Art. 1 - Finalità e compiti del Collegio dei docenti	10

Art.2 - Dipartimenti e Commissioni.....	11
1.6 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE.....	12
Art. 1 - Composizione e compiti	12
Art. 2 - Il rappresentante di intersezione/interclasse/classe dei genitori	12
1.7 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI.....	13
Art. 1 - Durata, composizione.....	13
Art. 2 - Compiti del Comitato.....	13
1.8 ASSEMBLEE DEI GENITORI	14
Art. 1 - Comitato dei Genitori	14

1.1 ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alla direzione dell'Istituto comprensivo di Ponte San Nicolò è preposto il Dirigente scolastico, le cui attribuzioni sono definite dalle leggi vigenti.

Art.1 - Compiti e funzioni del dirigente

1. Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'Istituzione scolastica; è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio scolastico; organizza l'attività dell'Istituto secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, coordina e dirige gli organi collegiali di cui è presidente (Collegio docenti, Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, Giunta esecutiva, comitato di valutazione dei docenti); stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto.
2. Cura le relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale d'Istituto.
3. Viene coadiuvato da due docenti collaboratori e sostituito, in caso di sua assenza, dal docente collaboratore vicario.
4. Il Dirigente scolastico ha il dovere di provvedere all'organizzazione complessiva e al buon funzionamento dei servizi dell'Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff di direzione e dei collaboratori prescelti.
5. Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell'Istituto.
6. Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
7. Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio.

Art. 2 - Valorizzazione del personale

1. Il Dirigente scolastico è tenuto alla massima valorizzazione di tutto il personale in servizio nell'istituto ed è suo dovere promuovere iniziative atte a migliorare la preparazione professionale di tutti gli operatori scolastici.
2. Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano relazioni interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci. Promuove la costruzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni.

Art. 3 - Ricevimento

1. Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento.

1.2 ORGANI COLLEGIALI

Le attività di programmazione e gestione della scuola si realizzano negli Organi Collegiali previsti dalla legge T.U. 297/1994:

- Consiglio d'Istituto
- Collegio docenti
- Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe
- Assemblee dei genitori

La composizione degli organi collegiali, le modalità di elezione, la durata delle cariche, nonché tutte le caratteristiche relative al funzionamento, sono definite dalla normativa nazionale.

Art. 1 - Convocazione degli organi collegiali

1. Convocazione ordinaria

Per il Collegio dei docenti/Consigli di intersezione – di interclasse – di classe deve essere predisposto, all'inizio dell'anno scolastico, il Piano annuale delle attività dei docenti che contiene il calendario degli impegni e che funge da convocazione. L'ordine del giorno va comunicato con un preavviso di almeno 5 giorni. Nel computo di tale termine vanno considerati sia il giorno di diffusione dell'avviso che quello in cui si tiene la riunione.

2. Convocazione straordinaria (anche ad horas)

- a) Il Consiglio d'Istituto è convocato in seduta straordinaria dal Presidente per fatti che richiedano deliberazioni urgenti o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
- b) Il Collegio dei docenti si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Dirigente scolastico ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- c) I Consigli di classe sono convocati in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri o della totalità di una sua componente.
- d) Di quanto viene trattato nelle assemblee va redatto verbale scritto.

3. Convocazione delle riunioni in modalità a distanza

Le riunioni sottoelencate possono essere convocate in modalità a distanza nel rispetto delle condizioni riportate:

- Colloqui con i genitori: su richiesta motivata dei genitori e in accordo tra docenti e genitori, solo gli appuntamenti al di fuori dal calendario previsto dal piano annuale delle attività.
- Incontri con gli esperti/specialisti: per motivi organizzativi, al fine di permettere una piena partecipazione dei componenti esterni all'istituzione scolastica, con approvazione del Dirigente scolastico.
- Incontri di commissione: su richiesta motivata del docente referente di commissione, sentito il parere dei membri e con approvazione del Dirigente scolastico.
- Riunioni degli organi collegiali: su richiesta del Dirigente scolastico.
- Consiglio d'Istituto: su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto

1.3 CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 - Consiglio

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati negli articoli 8 - 10 del Testo Unico 16/04/1994 n. 297 nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018.

Art. 2 - Convocazione del consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere altresì resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro 10 giorni successivi alla richiesta.

Art. 3 - Modalità di convocazione del consiglio

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, via mail o per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno 5 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Nel computo di tale termine vanno considerati sia il giorno di diffusione dell'avviso che quello in cui si tiene la riunione. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali.

Art. 4 - Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta. In caso di urgenza l'OdG può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

Art. 5 – Predisposizione del programma annuale o del conto consuntivo

La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il programma annuale. Il Consiglio d'Istituto approva il programma annuale, il conto consuntivo e il piano triennale dell'offerta formativa.

Art. 6 - Argomenti urgenti e variazioni dell'O.d.g.

Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano all'O.d.g. è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi. L'inversione dei punti all'O.d.g. può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 7 - Sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto – Via Don Orione 1 a Ponte San Nicolò. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire fuori della scuola. *Art. 8 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE*

In conformità dell'art. 2 della Legge n. 748 del 11/10/1977 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 30 giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva nella quale dovrà essere approvato. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di

approvazione. Gli estratti degli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

Art. 9 – Facoltà di parlare

Il Consiglio d'Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

Art. 10 - Consultazione degli organismi della scuola

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio, inoltre, prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori.

Art. 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - Diritti dei membri del consiglio

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 13 - Elezione del presidente

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito dal vice presidente o in assenza di quest'ultimo, dal più anziano dei genitori eletti.

Art. 14 - Attribuzione del presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio. Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 15 - Funzioni del segretario

Sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 16 - Attribuzioni della giunta

La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

Art. 17 - Convocazione della giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 18 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità

stabilite dal Consiglio.

Art. 19 - Tavoli interistituzionali

Il Consiglio d'Istituto può decidere di partecipare a tavoli di lavoro con l'Amministrazione comunale al fine di presentare e approfondire particolari problematiche riguardanti la scuola. I consiglieri che partecipano ai tavoli devono essere delegati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 20 - Decadenza

I membri eletti, i quali non intervengano senza giustificati e comprovati motivi a 3 sedute consecutive del Consiglio d'Istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 416/1974.

1.4 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia (O.G.) è costituito presso l'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Nota 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0.

Art. 1 - Finalità e compiti

L'organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso un valido ricorso all'applicazione delle norme. La sua funzione principale, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli studenti e delle studentesse, consiste nell'esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento dei diritti e dei doveri. Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di prevenire/rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Art. 2 - Composizione e modalità di individuazione delle componenti

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio d'Istituto, è composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato;
- due docenti, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado, designati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri;
- due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri.

I membri dell'O.G. restano in carica per la durata del Consiglio d'istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Ciascun membro sarà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria (es. il soggetto fa parte dell'organo che ha erogato la sanzione o è parte in causa) da un supplente appartenente alla medesima categoria. Oltre ai componenti designati, eventuali supplenti docenti e genitori sono individuati tra i docenti e genitori rappresentanti in Consiglio d'Istituto.

I genitori membri dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Gli insegnanti membri dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato oppure il proprio figlio.

Il presidente dell'Organo è il Dirigente scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante.

Art. 3 - Modalità e criteri di funzionamento

L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).

Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

Ciascun componente dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute,

a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G. La tutela della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, indipendentemente dalla composizione perfetta, il cui esito sarà citato nel verbale. La votazione è palese; non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'O.G. è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

Art. 4 - I ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica alunni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.

Ricevuto il ricorso il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e chiama a partecipare alla seduta un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un ATA, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Tutte le testimonianze sono messe a verbale.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di dirigenza e il coordinatore di classe.

Il Dirigente scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale.

I provvedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto.

1.5 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l'organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti gli ordini e di ogni plesso – di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell'anno scolastico presso l'Istituzione scolastica. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.

Il Dirigente scolastico presiede il Collegio dei docenti e in caso di parità nelle deliberazioni il suo voto vale doppio.

Il Collegio si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 1 - Finalità e compiti del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è chiamato ad assolvere la primaria funzione didattico – educativo formativa. Esso è garanzia di decisionalità unitaria e di espressione collettiva. In tale ambito le sue scelte sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopo la programmazione e la verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente ed in ossequio alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Con l'autonomia scolastica del 1999 le competenze del Collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).
2. Sulla base delle norme in materia di autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante, il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze:
 - a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
 - b) elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definite dal Dirigente scolastico;
 - c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - d) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;
 - e) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni; delibera sulle iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
 - f) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio d'istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
 - g) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
 - h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
 - i) elegge, al suo interno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
 - j) programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili, per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali;
 - k) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
 - l) avanza proposte al Dirigente scolastico, per la sua predisposizione, in merito al piano

- annuale delle attività dei docenti;
- m) propone al Consiglio d'Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;
 - n) identifica le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione, numero e destinatari; essendo state sottratte al Collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (CM n. 205 del 30.8.2000). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del Dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.
 - o) delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti;
 - p) propone al Consiglio d'Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo d'Istituto;
 - q) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, interclasse e classe, dei dipartimenti e delle eventuali commissioni.
4. Fatti salvi i diritti della libertà didattica sanciti dalla Costituzione e previsti dalle norme, le deliberazioni del Collegio dei docenti vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art.2 - Dipartimenti e Commissioni

1. Dipartimenti

Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari per la definizione di aspetti specifici relativi a singole discipline o a gruppi di discipline.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un docente coordinatore da lui allo scopo designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I Dipartimenti hanno i seguenti compiti:

- verifica e proposte di modifica e/o integrazione del curriculum;
- concordare scelte comuni inerenti alla programmazione didattico-disciplinare;
- proporre UDA con compiti autentici;
- proporre iniziative sperimentali relative all'insegnamento di una data disciplina o coinvolgenti più discipline, attività multidisciplinari ed extracurricolari e percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione;
- progettare interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze;
- definire le verifiche disciplinari comuni per il raggiungimento dei livelli e le modalità di realizzazione delle stesse;
- definire le verifiche disciplinari standardizzate.

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio dei docenti in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

2. Commissioni

Il Collegio dei docenti può costituire commissioni permanenti o temporanee.

Le commissioni elaborano proposte limitatamente all'argomento rispetto al quale sono state costituite da presentare al Collegio dei docenti in seduta plenaria e non hanno potere deliberante. Le commissioni hanno il compito di pianificare, attuare, gestire, monitorare e valutare le attività annuali della propria area.

1.6 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE

Art. 1 - Composizione e compiti

1. Scuola dell'infanzia: Consiglio di intersezione, tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate;
2. Scuola primaria: Consiglio di interclasse, tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate;
3. Scuola secondaria di primo grado: Consiglio di classe, tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.
4. Il Consiglio di intersezione, interclasse, classe, costituito per sezioni/classi parallele o per classe, in rapporto ai relativi problemi, può essere convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o, su richiesta scritta e motivata nel rispetto dell'art.4 del D.P.R. n° 416, da almeno 1/3 dei suoi membri, escludendo dal computo il Presidente.
5. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle attività, approvato; ulteriori riunioni potranno essere effettuate su richiesta motivata e scritta degli insegnanti o dei rappresentanti dei genitori.
6. Il Consiglio di intersezione, interclasse, classe si riunisce secondo due modalità: in seduta ristretta con la presenza dei soli docenti e a seguire, in seduta allargata, con la presenza dei genitori.
7. Il Consiglio di intersezione, interclasse, classe con la presenza dei soli docenti svolge attività di:
 - a) progettazione e programmazione didattico – educativa di percorsi formativi curricolari, extracurricolari, educativi;
 - b) coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
 - c) verifica andamento didattico - disciplinare della classe/sezione;
 - d) valutazione degli esiti degli apprendimenti.
8. Con la presenza dei genitori:
 - a) formula proposte educativo-didattiche (relativamente all'ampliamento dell'azione formativa: progetti, uscite sul territorio, viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali) al Collegio docenti e al Consiglio d'Istituto;
 - b) agevola i rapporti tra docenti, genitori e alunni;
 - c) nella scuola primaria e secondaria esprime un parere sui libri di testo da adottare;
 - d) Il Consiglio di intersezione, interclasse, classe è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente delegato facente parte del consiglio. Il verbale viene redatto da un docente che svolge la funzione di segretario.

Art. 2 - Il rappresentante di intersezione/interclasse/classe dei genitori

1. Il rappresentante dei genitori è eletto con votazione a scrutinio segreto tra i genitori di ciascuna sezione o classe riuniti in assemblea, entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico nella data stabilita dal Consiglio d'Istituto.
2. Ha funzioni di coordinamento e di raccolta delle proposte e delle problematiche di interesse generale tra i genitori della sezione o della classe e di raccordo con la componente docente e la direzione. È membro di diritto del Consiglio di intersezione/interclasse/classe. Può richiedere la convocazione dell'assemblea di classe.

1.7 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015. Il Collegio docenti e il Consiglio d'Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

Art. 1 - Durata, composizione

1. Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i componenti.
2. Il Comitato di valutazione dura in carica tre anni scolastici.
3. Il Comitato di valutazione è composto dai seguenti membri:
4. Dirigente scolastico;
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;
 - due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto;
 - un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.
5. Il Comitato resta in carica per tre anni; in caso di decadenza di ciascuno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione a cura dell'organo competente alla sua individuazione.
6. Non sono previsti membri supplenti. La funzione di segretario verrà espletata da un docente membro del comitato.

Art. 2 - Compiti del Comitato

Il Comitato:

- a) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- b) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel precedente art. 1 comma 3 lettere a e b e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- c) valuta il servizio di cui all'art. 448 del decreto legislativo n. 297/1994 (valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del decreto legislativo n. 297/1994 (riabilitazione). Se la valutazione del docente riguarda un membro del Comitato questo verrà sostituito dal Consiglio d'Istituto.

1.8 ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea; può essere assemblea di singola sezione/classe o di Istituto, con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, inerenti la classe frequentate dai propri figli.

La convocazione dell'assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei consigli intersezione/interclasse/classe e dai docenti della classe (come previsto dall'art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

Il Dirigente scolastico, al quale può essere chiesto l'uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di parola lo stesso Dirigente scolastico e i docenti della classe.

Art. 1 - Comitato dei Genitori

I rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono formare un Comitato genitori. Il Comitato genitori si organizza secondo un proprio regolamento.